



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione Generale

07-01-02 Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo

Allegato A

***Legge Regionale n. 16 del 28.07.2017, art. 21.3 –Avviso Pubblico
concernente: “Concessione di contributi per le aree comunali
attrezzate di sosta temporanea a fini turistici”. Deliberazione della
Giunta regionale n. 32/54 del 25.10.2022 – annualità 2023***

**Quesiti e risposte
aggiornate al 4 maggio 2023**



Direzione Generale

07-01-02 Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo

1. Cosa si intende per sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti?

Si intendono tutti i sistemi di protezione ulteriori rispetto ai requisiti minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza applicabili alla struttura e devono concernere, non necessariamente in forma cumulativa, le dotazioni antincendio, i sistemi di videosorveglianza e la perimetrazione (recinzioni, accessi e varchi chiudibili ecc).

Va precisato che il sistema di premialità contenuto nella Sezione D, nello specifico, il suo punto B.3, si riferisce ai sistemi di sicurezza diversi e quindi ulteriori rispetto a quelli ritenuti obbligatori (sistema antincendio, impianto di videosorveglianza).

Per ulteriore chiarezza, occorre distinguere tra interventi di nuova realizzazione e di ristrutturazione / riqualificazione di aree preesistenti ai fini della corretta compilazione della sezione in argomento.

Invero, il Comune che intende ristrutturare / riqualificare un'area già in attività può dare atto della presenza dei suddetti elementi riferiti al punto B.3, anche se antecedenti alla domanda, beneficiando del relativo punteggio.

Invece, per le aree di nuova realizzazione, ovviamente, gli elementi devono essere previsti nel progetto da attuare.

Diversamente opinando, vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento ai fini dell'attribuzione del punteggio tra gli interventi manutentivi sopradescritti e quelli di nuova realizzazione che comporterebbe la sicura esclusione delle domande appartenenti alla prima delle due tipologie appena elencate, dovute al punteggio insufficiente per la mancata valutazione degli elementi premiali già presenti e come tali non oggetto dell'intervento da finanziare.

2. Cosa si intende per installazione di adeguata illuminazione?

Si intende l'impianto di illuminazione che sia realizzato nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti ad una distanza tale da garantire l'agevole visibilità dei varchi e la



Direzione Generale

07-01-02 Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo

agevole fruizione di tutti i percorsi d'accesso, dei parcheggi, degli eventuali servizi igienici e delle aree destinate ai servizi generali ed accessori, in totale sicurezza soprattutto nell'orario notturno;

Il Comune che intende ristrutturare / riqualificare un'area già in attività può dare atto della presenza dell'adeguata illuminazione al punto B. 2.1/2.2, anche se realizzata antecedentemente alla domanda, beneficiando del relativo punteggio. Nel caso il sistema di illuminazione non rispetti i requisiti richiesti, in caso di impianto preesistente di pubblica illuminazione, lo stesso dovrà essere integrato con ulteriori punti luce per garantire adeguata e specifica illuminazione all'area attrezzata di sosta temporanea. Tale impianto deve obbligatoriamente essere realizzato con estensione di impianto preesistente o realizzato ex-novo.

Il Comune che intende realizzare un'area attrezzata di sosta temporanea, deve prevedere l'intervento nel progetto da attuare.

Si illustra ora come vada compilata la Sezione D, in merito alle due alternative possibili (2.1 e 2.2) in argomento:

- qualora la struttura si limiti a soddisfare il requisito appena illustrato (adeguata illuminazione), il Comune dovrà barrare la relativa casella 2.1.;
- qualora, oltre a detto presupposto, l'impianto sia fornito di illuminazione al led, il Comune dovrà barrare l'altra casella 2.2.

Va da sé che siano ipotesi in alternativa fra loro.

3. Come vanno intese le colonnine di carica per i mezzi elettrici enunciate nei campi 6.1, 6.2 e 6.3 della tabella di cui all'art. 14.2 dell'Avviso?

Come vanno intese le colonnine di carica per i mezzi elettrici enunciate nei campi 6.1, 6.2 e 6.3 della tabella di cui all'art. 14.2 dell'Avviso?

La tabella in argomento, testualmente precisa alla nota 16, che la colonnina "Deve rispettare i criteri previsti dalla normativa nazionale ed europea, in particolare la Norma



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione Generale

07-01-02 Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo

CEI 64-8 sezione 708, le Norme UNI EN 1648-1 e UNI EN 1648-2 previste per gli impianti elettrici di caravan e camper alimentati a 12 V c.c. La colonnina deve essere idonea per tutti i mezzi elettrici, sia quelli che viaggiano su strada che in acqua”.

La disposizione va interpretata in coerenza con la normativa in materia di aree di sosta e quindi le colonnine in argomento, ai fini della premialità, sono sia i punti di erogazione di energia elettrica destinati ad alimentare tutte le utenze elettriche del camper o del caravan ma anche le eventuali ulteriori colonnine destinate ai mezzi elettrici ammessi all'interno dell'area di sosta, quali, in primo luogo, l'e-bike. Non sarebbe invece possibile, interpretare in forma estensiva questa disposizione nel senso di includere anche i punti di ricarica delle autovetture elettriche, poiché la sosta delle auto elettriche non è prevista all'interno delle aree di sosta oggetto del presente finanziamento.

Si veda in proposito l'art. 21, comma 2, L.r. 16/2017: *“Sono "Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici" le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di autocaravan per un massimo di 72 ore consecutive”*.